

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 ⁽¹⁾- ARTT. 4 e 22.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2007, n. 9, suppl. straord. 21 maggio 2007, n. 1.

(2) La *L.R. 11 maggio 2007, n. 10* (Legge finanziaria) ha approvato la manovra di finanza regionale per l'anno 2007.

Art. 4

Soppressione dell'AFOR ⁽¹¹⁾.

1. L'Azienda forestale regionale - AFOR è soppressa e posta in liquidazione.
2. [Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l'individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, individuate dall'*articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*] ⁽¹²⁾.
3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei ⁽¹³⁾.
4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria.
5. Gli organi statutari, il direttore generale e i vice direttori generali dell'AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente ⁽¹⁴⁾.
6. [Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione] ⁽¹⁵⁾.

7. [Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel «Fondo sollievo» alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere] ⁽¹⁶⁾.

7-bis. [I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità ⁽¹⁷⁾] ⁽¹⁸⁾

7-ter. [I contratti di cui al primo comma dell'*art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15*, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l'AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati] ⁽¹⁹⁾.

8. I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idrogeologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri per la Regione. Il personale idraulico-forestale continua ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali.

9. La fase liquidatoria si conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l'estinzione dell'Ente.

10. L'insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell'ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento.

(11) Vedi anche, in relazione al trasferimento delle funzioni ai soggetti destinatari delle stesse da parte dell'organo commissariale di cui al presente articolo, l'*art. 25, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 10, L.R. 16 maggio 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge).

(13) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(14) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(15) Comma abrogato dall'art. 13, comma 10, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

(16) Comma abrogato dall'art. 13, comma 10, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

(17) Vedi anche, per il personale di cui al presente comma, in servizio presso l'AFOR alla data del 31 dicembre 2008, quanto dispone l'art. 1, comma 1, secondo alinea, L.R. 31 dicembre 2008, n. 44.

(18) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, poi abrogato dall'art. 13, comma 10, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 21, poi abrogato dall'art. 13, comma 10, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

Art. 22

Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese.

1. La Regione Calabria sostiene le strategie di politiche attive per il lavoro teso a sviluppare le misure finalizzate all'incremento dell'occupazione ed alla stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi.
2. A tal fine è istituito un fondo per il sostegno all'inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, finalizzato a sostenere la competitività di settori strategici quali le ICT, i nuovi bacini d'impiego, l'Ambiente e il comparto Moda.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera ad integrazione della vigente normativa di incentivazione alle assunzioni nel Mezzogiorno, estendendone i benefici per i 3 anni successivi alle forme ordinarie già disposte.
4. L'erogazione degli aiuti potrà avvenire su richiesta dei soggetti beneficiari, mediante accredito agli enti previdenziali.
5. La Giunta regionale è autorizzata entro novanta giorni ad approvare il regolamento di attuazione della presente norma.

6. All'alimentazione del fondo si provvede con le risorse derivanti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di aiuti all'occupazione, ed in particolare dal Regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 e successive proroghe o integrazioni, nonché con una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.